

Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2016, n. 13-3132

**Articolo 28 del Regolamento regionale 23 novembre 2015 n. 7/R. Individuazione degli obiettivi regionali concernenti l'utilizzo del Castello di Miasino.**

A relazione del Vicepresidente Reschigna e degli Assessori Parigi, Ferrari:

Premesso che:

- con la deliberazione n. 8-1105 del 23 marzo 2015, la Giunta regionale, accogliendo una specifica richiesta dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), formalizzava la volontà dell'Ente di acquisire al patrimonio regionale il compendio immobiliare denominato "Villa Solaroli" o "Villa Bretta", meglio conosciuto come "Castello di Miasino", ricadente nei territori dei Comuni di Miasino e Ameno, in provincia di Novara, per destinarlo, così come previsto dalla normativa vigente (art. 48 del D.Lgs. 159/2011), a finalità istituzionali e sociali;
- il complesso immobiliare era stato sequestrato e confiscato alla criminalità organizzata ai sensi della legge 575/65 per effetto della sentenza della Corte d'Assise di Appello di Napoli n. 37 del 29/04/2005, resa poi definitiva dalla Suprema Corte di Cassazione in data 14/06/2007;
- a seguito dell'interesse all'acquisizione manifestato dalla Giunta regionale, l'Agenzia sopra indicata, dopo aver completato il percorso di regolarizzazione urbanistico-catastale del bene, provvedeva a trasferire, con apposito decreto di destinazione n. 48855 del 21 dicembre 2015, il complesso immobiliare al patrimonio indisponibile della Regione Piemonte libero da oneri, trascrizioni pregiudizievoli e conforme alle norme urbanistiche e catastali;
- con verbale di consegna, sottoscritto in data 11 gennaio 2016, il Castello di Miasino veniva consegnato dall'Agenzia sopra citata e reso disponibile alla Regione Piemonte per essere destinato alle finalità di cui al provvedimento di destinazione del 21 dicembre 2015.

Ritenuto di non prevedere, per il suddetto compendio immobiliare, l'utilizzo a fini istituzionali da parte della Regione Piemonte e che è intendimento dell'Ente utilizzare la struttura per lo svolgimento di attività sociali in senso ampio, al servizio del territorio, al fine di rafforzare ed accrescere la cultura della legalità e creare opportunità di sviluppo e di lavoro;

considerato che il riutilizzo a fini sociali di un bene confiscato alle mafie si pone la finalità di perseguire l'interesse generale della comunità, che si vede restituito un luogo che diventa così un "bene comune", il cui uso va quindi pensato ai fini di favorire la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso una serie di attività che valorizzino la struttura, l'ambiente circostante, il contesto territoriale in cui è inserito ed i progetti di sviluppo locale già presenti sul territorio;

atteso che la finalità dell'utilizzo di beni sottratti alla criminalità organizzata è anche quella di dimostrare che la legalità "conviene" più della illegalità, che la legalità genera vantaggi per la comunità locale superiori a quella della gestione precedente, in termini di attività culturali, sociali ed occupazionali;

ritenuto altresì che le attività di carattere sociale, culturale e occupazionali dovranno essere in grado di generare una sostenibilità economica di medio/lungo periodo e, al tempo stesso, dovranno

consentire di valorizzare la vocazione speciale di questo bene, legata alla bellezza, al fascino, al paesaggio in cui è inserito, rendendolo così fruibile alla collettività ed assicurando benefici positivi ad un intero territorio e alla sua comunità;

visto il Regolamento regionale n. 7/R del 23 novembre 2015, contenente “*Disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), relativi all’affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali*”, che agli articoli 28 e seguenti disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per l’attribuzione in uso a terzi dei beni immobili confiscati ad organizzazioni criminali in Piemonte, facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione e non utilizzati per fini istituzionali, ai fini del loro ottimale utilizzo sociale in coerenza con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, contenuto nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

preso atto che, con decreto n. 226/2013 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo/Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, il Castello di Miasino è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela ivi contenute e che, pertanto, occorre acquisire apposita autorizzazione ministeriale da parte della competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio ed eventuali altre occorrenze per l’attribuzione in uso ai terzi secondo le disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 7/2015;

preso atto inoltre che, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento succitato, la Giunta regionale individua gli obiettivi di interesse pubblico che la Regione intende perseguire con l’impiego dei singoli beni confiscati, compatibilmente con la destinazione fissata nel decreto dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

Osservato che, anche al fine del rilascio dell’autorizzazione ministeriale per l’attribuzione in concessione a terzi, è opportuno individuare i seguenti obiettivi di pubblico interesse nonché indirizzi che dovranno essere perseguiti nell’utilizzo del “Castello di Miasino” e nella procedura di selezione del soggetto a cui il bene verrà concesso in uso secondo le disposizioni contenute nel Capo IV del Regolamento regionale n. 7/2015:

a) il riuso sociale del bene dovrà prevedere un’attenzione particolare:

- alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso l’inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali, turistiche, culturali o di servizi), di persone svantaggiate;
- all’occupazione lavorativa di giovani e/o persone escluse dal mercato del lavoro alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali;
- al legame con il territorio, a un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche e private del territorio;

b) l’individuazione del concessionario dovrà avvenire mediante selezione pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento e nel rispetto del principio della gratuità dell’assegnazione, fatti salvi gli oneri di cui all’art. 33 del Regolamento regionale n. 7/2015;

c) la selezione pubblica dovrà privilegiare, sulla base di una valutazione comparativa, le ipotesi progettuali tese al miglioramento e allo sviluppo del bene e che, nel rispetto delle prescrizioni del

decreto di destinazione dell'Agenda Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, siano maggiormente rispondenti alle finalità della legge e all'interesse pubblico perseguito;

d) gli ambiti di intervento entro cui sarà possibile attribuire in uso a terzi il bene e a cui si dovrà fare riferimento nei progetti da presentare nella procedura di selezione pubblica sono i seguenti:

➤ ambito culturale:

- promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative e attività culturali anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- gestione e organizzazione di eventi e manifestazioni culturali, di spettacolo dal vivo, mostre, location, convegnistica, con possibilità di ospitare sedi, anche temporanee, di attività culturali in senso lato;
- promozione di attività cinematografiche e audiovisive, musicali, artistiche e spettacolistiche;
- diffusione nel territorio della cultura, della conoscenza e tutela del patrimonio storico-artistico;

➤ ambito turistico-ricettivo:

con una particolare attenzione a promuovere percorsi riabilitativi e/o formativi, rivolti alle persone in situazione di difficoltà o di svantaggio, potranno realizzarsi programmi di intervento volti a:

- offerta di servizi di ristorazione e rinfreschi, attività di catering,
- gestione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- gestione di attività ricettive extralberghiere in residenze artistico/culturali,
- gestione di attività di turismo sociale ed ecoturismo;
- promozione di laboratori di gastronomia e pasticceria a chilometro zero,
- attività di manutenzione progettazione, realizzazione e gestione di aree verdi, orti, coltivazioni particolari;

➤ ambito ludico-ricreativo:

- attività didattiche, educative e ludico-ricreative aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità e del contrasto al crimine sul territorio,
- iniziative volte a promuovere l'incontro, la partecipazione e lo sviluppo di percorsi di cittadinanza attiva;

e) il concessionario del bene dovrà essere individuato tra le seguenti categorie di soggetti, in possesso dei requisiti previsti dalle norme che le disciplinano e dalle norme vigenti in materia di concessione di beni pubblici a terzi:

- comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali;
- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato);
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
- operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

f) ai fini della scelta del soggetto concessionario del bene si dovrà tener conto dei seguenti criteri:

- esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene, valutata in relazione all'ultimo triennio;
- struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente;
- capacità di aggregazione di soggetti coinvolti nella gestione e complementarietà delle attività per lo svolgimento delle quali si richiede la gestione;
- sostenibilità economica del progetto;
- qualità dell'ipotesi progettuale;

g) per consentire al concessionario di attivare sul bene un serio programma di sviluppo e miglioramento, la concessione, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del Regolamento regionale n. 7/2015 (*Durata della concessione e rinnovo*), ha una durata commisurata al progetto da realizzare e all'impegno economico che lo stesso presuppone e comunque non superiore a dieci anni. E' fatta salva la possibilità di rinnovo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del suddetto art. 34;

h) alla concessione amministrativa di attribuzione in uso a terzi dovrà accedere una convenzione che disciplinerà nel dettaglio i rapporti tra l'Ente concedente ed il soggetto concessionario, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento 7/2015 che si intendono qui integralmente richiamate:

- *Art. 33 – Obblighi del concessionario*
- *Art. 35 – Divieto di subconcessione e di cessione della concessione*
- *Art. 36 – Controlli*
- *Art. 37 – Decadenza e revoca*
- *Art. 38 – Norme regolamentari per l'utilizzo di particolari categorie di beni*

Ritenuto, pertanto, di dare mandato alla Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio: in collaborazione con la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, affinché attivi le procedure finalizzate al rilascio da parte della competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del MIBACT della necessaria autorizzazione ministeriale per l'attribuzione in uso a terzi del bene in argomento e di eventuali altre occorrenze,

in collaborazione con la Direzione Coesione Sociale e la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, affinché, subordinatamente all'avvenuto rilascio delle autorizzazioni sopra citate, dia avvio alla procedura aperta di selezione pubblica finalizzata all'individuazione del soggetto concessionario ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento regionale n. 7/2015 e nel rispetto degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale con il presente provvedimento;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di individuare, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento regionale 23 novembre 2015, n. 7/R, gli obiettivi di pubblico interesse indicati nelle premesse e che si intendono qui integralmente richiamati, che dovranno essere perseguiti nell'utilizzo del "Castello di Miasino" e nella procedura di selezione del soggetto a cui il bene verrà concesso in uso;

- di dare mandato alla Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio, in collaborazione con la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, di attivare le procedure

finalizzate al rilascio, da parte della competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), della necessaria autorizzazione per l'attribuzione in uso a terzi del compendio immobiliare denominato "Castello di Miasino", trattandosi di bene dichiarato di interesse culturale ex artt. 10, 12 del D. Lgs. n. 42/2004, nonché di eventuali altre autorizzazioni occorrente per la medesima finalità;

- di dare mandato alla Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio, in collaborazione con la Direzione Coesione Sociale e la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, subordinatamente all'avvenuto rilascio delle autorizzazioni sopra citate, ad avviare la procedura aperta per la selezione e individuazione del soggetto concessionario ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV del Regolamento regionale n. 7/2015 e nel rispetto degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale con il presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)